

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 novembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari) . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 13.

Proroga del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999 . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 14.

Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 15.

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 16.

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività simili . . . . . Pag. 9

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2004, n. 13.

Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano. . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2004, n. 14.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco . . . . . Pag. 11

## LEGGE REGIONALE 22 maggio 2004, n. 15.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Mulazzano in provincia di Lodi . . . . . Pag. 11

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 agosto 2004, n. 10-20/Leg.

Modificazione all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10).  
Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 agosto 2004, n. 11-21/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale n. 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001 (Approvazione del «Regolamento dell'accertamento con adesione e dell'omessa impugnazione») . . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 agosto 2004, n. 12-22/Leg.

Modificazioni al regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale».  
Pag. 13

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 marzo 2004, n. 080/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto. Approvazione. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 marzo 2004, n. 083/Pres.

Approvazione modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi».  
Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 marzo 2004, n. 084/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, commi 52 e 53. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dalla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali. Approvazione. . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
25 marzo 2004, n. 085/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'Obiettivo 3». Approvazione. . . . . Pag. 18

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 18.

Abrogazione di norme regionali del settore primario.  
Pag. 19

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 19.

Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. . . . . Pag. 19

## REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 28 luglio 2003, n. 37.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2002. . . . . Pag. 20

## LEGGE REGIONALE 12 luglio 2004, n. 35.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2003. . . . . Pag. 21

## LEGGE REGIONALE 12 luglio 2004, n. 36.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Assestamento. . . . . Pag. 21

## LEGGE REGIONALE 12 luglio 2004, n. 37.

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006. Seconda variazione . . . . . Pag. 21

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 2004, n. 38.

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.  
Pag. 21

## RETTIFICHE

Legge regionale 5 maggio 2004, n. 11. «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia», pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 19, 1° supplemento ordinario del 7 maggio 2004. (Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 16 luglio 2004) . . . . . Pag. 30

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 11.

**Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998*

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), come modificato dalla legge regionale n. 17/2003, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «sette anni».

2. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, come modificato dalla legge regionale n. 17/2003, le parole «la cui durata tuttavia è prorogabile fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio previsto al presente comma e al comma 2-bis), ferma restando la prorogabilità della loro durata fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dell'art. 5.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 14-bis della legge regionale n. 31/1998*

1. Nel comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 31/1998, come aggiunto dalla legge regionale n. 17/2003, le parole «30 novembre 2003» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2005».

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2004

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

04R0609

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 25*

1. L'art. 25 della legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata*). — 1. Sono beneficiari di edilizia agevolata:

a) i privati che acquistano, costruiscono o recuperano la propria abitazione con contributi di edilizia agevolata;

b) gli acquirenti, gli assegnatari anche in godimento, i conduttori in locazione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati con contributi di edilizia agevolata da:

1) imprese di costruzione o loro consorzi, enti, società e soggetti privati;

2) cooperative di abitazione o loro consorzi;

3) comuni e A.R.T.E.

2. La giunta regionale definisce i requisiti ed i criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata tenuto conto del reddito familiare complessivo e della necessità di agevolare i nuclei familiari con un maggior numero di figli e la presenza di persone portatrici di handicap.

3. I requisiti di cui al comma 2 comunque prevedono:

a) il possesso della cittadinanza italiana o di altra condizione ad essa equiparata dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia agevolata;

b) il possesso della residenza anagrafica o dell'attività lavorativa, esclusiva o principale, in un comune appartenente all'ambito territoriale regionale;

c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;

e) i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche i requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare dell'assegnatario, dell'acquirente, del privato proprietario dell'immobile oggetto di recupero, nonché del conduttore in locazione o dell'assegnatario in godimento.

5. Per nucleo familiare s'intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando.

6. Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti di edilizia agevolata devono essere adeguati alla composizione del nucleo familiare del relativo proprietario, assegnatario in godimento o conduttore secondo quanto previsto nei criteri di cui al comma 2.

7. Possono accedere ai benefici dell'edilizia agevolata i privati proprietari di più abitazioni da recuperare inserite nello stesso organismo edilizio, i quali sono obbligati, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli uffici tecnici comunali, a cedere o a locare gli alloggi recuperati a soggetti che possiedono i requisiti di cui al presente articolo da iscrivere nell'anagrafe di edi-

lizia di cui alla legge regionale 30 marzo 1993, n. 13 (Norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale), pena la revoca del contributo.

8. Si deroga ai requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione dei requisiti inerenti l'assenza di precedenti contributi, per i privati proprietari di immobili oggetto di interventi di recupero primario o sulle parti comuni degli edifici da realizzarsi nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dalla vigente normativa.

#### Art. 2.

##### *Sostituzione dell'art. 26*

1. L'art. 26 della legge regionale n. 22/1982 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Controllo del possesso dei requisiti soggettivi*). — 1. Il controllo del possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25, è effettuato dal comune competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *f*) della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).

2. I requisiti di cui al comma 3 dell'art. 25, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *c*), devono essere posseduti rispettivamente alla data di:

*a*) registrazione del contratto preliminare di compravendita per gli acquirenti da imprese o loro consorzi e da privati proprietari di più abitazioni inserite nello stesso organismo edilizio costruite o recuperate con un finanziamento agevolato;

*b*) assegnazione degli alloggi da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa per i rispettivi soci o da parte dell'amministratore unico delle A.R.T.E. mediante proprio decreto per gli acquirenti dell'ente;

*c*) registrazione del contratto di locazione per i conduttori di alloggi realizzati o recuperati da cooperative e loro consorzi, imprese e loro consorzi, soggetti privati, enti e società;

*d*) presentazione delle domande di ammissione al finanziamento previsto dal bando di concorso per i privati che acquistano e/ o recuperano, ovvero costruiscono la propria abitazione.

3. In relazione al requisito relativo al reddito, agli, acquirenti da imprese o da enti ed ai soci assegnatari di cooperative edilizie è consentito, ai soli fini della determinazione della fascia reddituale di appartenenza, di optare o per il limite di reddito complessivo riferito al momento degli atti preliminari, o per l'ultimo reddito percepito alla data del perfezionamento degli atti definitivi di acquisto o assegnazione, da comprovare anteriormente alla stipula degli stessi.»

#### Art. 3.

##### *Introduzione dell'art. 26-bis*

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 22/1982 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Obblighi dei beneficiari*). — 1. I beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 25 sono tenuti ad occupare stabilmente, come prima casa, gli alloggi per cinque anni decorrenti dalla data dell'atto notarile di acquisto/assegnazione o di ultimazione dei lavori di recupero edilizio come certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli uffici tecnici comunali.

2. È vietato, per il periodo di cui al comma 1, alienare o locare gli alloggi, se non previa autorizzazione, da rilasciarsi a cura del comune competente per territorio ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *g*) della legge regionale n. 3/1999, in presenza di motivi gravi, sopravvenuti e documentati.

3. Qualora l'alloggio agevolato non venga adibito ad uso abitativo primario per il richiedente ed il suo nucleo familiare, ovvero non venga rilasciata la suddetta autorizzazione ed il beneficiario proceda comunque all'alienazione o locazione anticipata dell'alloggio, l'ente competente provvede a pronunciare la decadenza dal finanziamento ed a recuperare i contributi a suo tempo liquidati, maggiorati degli interessi legali computati a decorrere dalla data di liquidazione fino alla restituzione degli stessi.

4. Nei confronti degli inadempienti si procede alla riscossione coattiva.

#### Art. 4.

##### *Contributi ai comuni per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di edilizia residenziale*

1. La Regione contribuisce alle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) con appositi stanziamenti previsti in bilancio.

#### Art. 5.

##### *Interpretazione autentica*

1. L'art. 48 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari) è da intendersi abrogato per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3/1999.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

*a*) prelevamento di quota pari a € 25.000,00 in termini di competenza e cassa dalla U.P.B. 18.107 «fondo speciale di parte corrente»;

*b*) iscrizione di € 25.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 18.103 «Spese per le deleghe da enti locali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

#### Art. 7.

##### *Norme transitorie*

1. Sino all'approvazione da parte della giunta regionale del provvedimento di definizione dei requisiti e dei criteri per accedere ai benefici di edilizia agevolata continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2004

p. Il presidente

Il vice presidente: PLINIO

04R0610

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2004, n. 13.

**Proroga del termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Proroga di termine*

1. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*), della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica

blica 14 gennaio 1997), relativo ai tempi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici di autorizzazione per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è prorogato:

a) al 30 settembre 2009, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 20/1999;

b) al 30 settembre 2007, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 20/1999;

c) al 30 settembre 2008 per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20/1999.

2. I presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, che hanno presentato i programmi di adeguamento relativi al possesso di requisiti strutturali e impiantistici, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 20/1999, possono riprogrammare gli stessi con riferimento ai nuovi termini di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2004

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

04R0611

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 14.

**Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 1.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio ligure e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.

2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo inoltre le funzioni attribuite alla Regione, alle province e ai comuni.

3. La presente legge, altresì, valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure, nonché il ruolo dei sistemi turistici locali (di seguito denominati S.T.L.), di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale sul turismo).

Art. 2.

*Competenze della Regione*

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

a) la programmazione turistica regionale;

b) la determinazione, il coordinamento e l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistiche del territorio ligure ed alle iniziative turistiche di interesse regionale;

c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea ed il coordinamento con le altre Regioni;

d) l'incentivazione e l'innovazione dell'offerta turistica ligure;

e) lo sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

f) lo sviluppo ed il coordinamento del sistema informatico - informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei S.T.L. per la loro integrazione col sistema regionale, anche tramite le province e l'agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria» (di seguito denominata agenzia «In Liguria») per gli aspetti di natura promozionale;

g) il monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;

h) il riconoscimento dei S.T.L.;

i) le funzioni e attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

*Competenze delle province*

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) l'accertamento dei requisiti professionali per lo svolgimento delle attività di cui alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche);

b) l'autorizzazione delle attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni;

c) il riconoscimento delle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni;

d) la classificazione, la gestione delle tariffe e la raccolta dati per l'Enit, delle strutture ricettive;

e) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico;

f) la concessione e l'erogazione di contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, in materia di incentivazione dell'offerta turistica sulla base dei programmi regionali ed in conformità alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica);

g) l'accoglienza turistica tramite gli IAT ai sensi dell'art. 15, comma 2, fermo restando il coordinamento della gestione complessiva degli IAT medesimi da parte della Regione. Per quanto riguarda il territorio comunale genovese l'accoglienza è delegata al comune di Genova.

2. Le province, per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, trasmettono i dati raccolti alla Regione, ai fini della implementazione dell'osservatorio turistico regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

3. Le province favoriscono la collaborazione fra i diversi S.T.L. esistenti sul loro territorio, al fine di realizzare iniziative di carattere provinciale.

Art. 4.

*Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province*

1. Le province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.

3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province, sono assegnati alle stesse i contributi previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1991, n. 13 (contributi alle amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) e 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).

4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province e al comune di Genova di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) sono assegnate dalla Regione risorse finanziarie pari al costo del personale trasferito agli stessi.

5. Le province e il comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le province e il comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità fino alla nascita dei S.T.L. La Regione destina alle province e al comune di Genova le risorse finanziarie attualmente impegnate, a tale scopo, dalle APT.

#### Art. 5.

##### *Competenze dei comuni*

1. I comuni valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attività dei S.T.L.

### TITOLO II

#### INTERVENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE

#### Art. 6.

##### *Programmazione regionale*

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'art. 2 la giunta regionale propone al consiglio regionale il piano turistico regionale triennale. I piani successivi devono essere proposti almeno novanta giorni prima della scadenza del piano vigente.

2. Il piano turistico regionale contiene:

a) la valutazione dell'attività programmatica svolta e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche e di supporto alle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi e delle presenze turistiche;

b) gli obiettivi e le priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare, nonché il ruolo, i compiti e le responsabilità delle strutture regionali; le finalità cui deve conformare la propria attività l'agenzia «In Liguria»; gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo;

c) un piano finanziario, articolato nelle sue destinazioni e con l'individuazione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del piano triennale sono adottati dalla giunta regionale.

#### Art. 7.

##### *Comitato di coordinamento*

1. Ai fini della partecipazione alla formazione della programmazione turistica regionale è istituito il comitato di coordinamento, presieduto dall'assessore al turismo e composto da un rappresentante per ogni provincia e per ogni Camera di commercio ligure, da un rappresentante dell'ANCI, dal direttore generale del dipartimento competente in materia turistica e dal direttore generale dell'agenzia «In Liguria».

2. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il presidente della giunta regionale nomina comunque il comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione.

3. Il comitato, sulla base delle peculiarità dell'offerta turistica ed economica ligure, formula alla giunta regionale proposte per la predisposizione della programmazione dell'attività promozionale dell'agenzia «In Liguria».

#### Art. 8.

##### *Osservatorio turistico regionale*

1. Ai fini di una aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici operanti nel settore e di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica, anche attraverso una costante analisi comparativa delle componenti dell'offerta turistica delle altre regioni e dei paesi esteri, è istituita presso la struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una sezione dell'osservatorio socio-economico di cui all'art. 19-bis della legge regionale n. 18/1994, quale osservatorio turistico regionale.

### TITOLO III

#### SISTEMI TURISTICI LOCALI

#### Art. 9.

##### *Sistemi turistici locali - S.T.L.*

1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per concertare, integrare ed attuare progetti di promozione e di commercializzazione turistica, per sviluppare azioni congiunte per la crescita dell'economia turistica locale, per rafforzare ed integrare i prodotti turistici, per incrementare ed ottimizzare l'uso delle risorse disponibili.

2. Il S.T.L., ai fini di cui al comma 1, è il soggetto che realizza la collaborazione fra pubblico e privato nella formazione di un prodotto turistico a livello territoriale sulla base di un piano di sviluppo complessivo e di progetti specifici.

3. Il S.T.L. è costituito da un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e delle attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.

4. Ai S.T.L. possono partecipare le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio, le pro loco, i privati singoli o associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio.

#### Art. 10.

##### *Riconoscimento dei S.T.L.*

1. La Regione riconosce i S.T.L.

2. Ai fini della concessione del riconoscimento, i S.T.L. devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I S.T.L. devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

a) numero, ubicazione e rilevanza dei comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo S.T.L., tra aree della costa ed aree dell'entroterra;

b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;

c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.

3. Possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, sentita la competente commissione consiliare.

4. I proponenti devono presentare alla Regione un piano di sviluppo turistico di durata non superiore ai cinque anni che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il sistema.

5. Il piano deve, altresì, contenere una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area di riferimento, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) caratteristiche e consistenza del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica;

b) valori ambientali e paesaggistici che formano la specificità del territorio;

c) emergenze culturali ed artistiche, testimonianza della storia della comunità locale;

d) tradizioni enogastronomiche e prodotti tipici;

e) tradizioni artigianali ovvero attività economiche caratteristiche che concorrono a costituire l'identità locale.

6. Ai fini del riconoscimento dei S.T.L. la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;

b) idoneità del piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all'entroterra;

7. La giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni interessate, riconosce i S.T.L. interregionali sulla base dei criteri determinati con atti di indirizzo della programmazione turistica regionale.

#### Art. 11.

##### *Compiti dei sistemi turistici locali*

1. I S.T.L. svolgono compiti di impulso delle attività turistiche del proprio territorio, attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti.

2. I S.T.L., al fine di garantire l'accesso alle informazioni turistiche locali da qualsiasi ambito regionale, alimentano il sistema informatico-informativo regionale utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con i S.T.L., anche al fine del coordinamento delle loro iniziative, avvalendosi delle province e delle camere di commercio.

#### Art. 12.

##### *Rinnovo e revoca del riconoscimento*

1. La giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei S.T.L.

2. La giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i S.T.L. non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento.

#### Art. 13.

##### *Finanziamento ai sistemi turistici locali*

1. La Regione assegna ai S.T.L. riconosciuti ai sensi dell'art. 10, finanziamenti per la realizzazione di progetti conformi agli indirizzi della programmazione regionale.

2. La Regione assegna apposite risorse ai S.T.L. in relazione ad eventuali compiti e servizi di natura istituzionale da questi svolti, previa apposita convenzione e per lo sviluppo iniziale degli stessi.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

4. La giunta regionale dispone la revoca ai S.T.L. dei finanziamenti erogati alle imprese partecipanti ai progetti nei confronti delle quali sia stata accertata la violazione della normativa in materia di previdenza sociale e sicurezza del lavoro.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 14.

##### *Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle aziende di promozione turistica*

1. Le aziende di promozione turistica (APT), istituite con legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti), sono poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di cui al comma 1, i direttori generali delle APT assumono le funzioni di commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione delle stesse, da attuarsi entro il 31 dicembre 2005, termine entro il quale le APT sono soppresse.

3. I commissari straordinari svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) fino alla soppressione delle APT adottano gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni delle aziende e la loro regolare gestione economica e patrimoniale;

b) entro il termine di centoventi giorni dall'assunzione dell'incarico sottopongono all'approvazione della giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridiche e patrimoniali in atto nonché l'inventario dei beni esistenti.

4. Durante il periodo della liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni i collegi dei revisori dei conti.

5. Ai commissari straordinari spetta un compenso pari a quello già percepito in qualità di direttori generali.

#### Art. 15.

##### *Successione nei beni e nelle attività*

1. La Regione, ferme restando eventuali diverse determinazioni della giunta regionale, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse APT.

2. Al momento della soppressione delle APT, la giunta regionale concede alle province e al comune di Genova la disponibilità degli immobili delle soppresse APT, utili allo svolgimento delle attività degli IAT. La Regione, con deliberazione della giunta regionale, concede agli stessi enti la disponibilità degli immobili delle soppresse APT utili allo svolgimento delle attività degli IAT.

3. La disponibilità degli altri immobili può essere concessa dalla Regione ai comuni per comprovate finalità turistico-ricreative.

4. Gli atti adottati dalla giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari.

#### Art. 16.

##### *Trasferimento del personale*

1. Entro il 31 dicembre 2005 il personale dipendente dalle APT con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito:

a) alle province ed al comune di Genova per l'attività degli IAT;

b) all'agenzia «In Liguria» provvedendo, se necessario, all'adeguamento della propria dotazione organica, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) e all'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione);

c) ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun commissario straordinario compila l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle qualifiche, dei livelli del trattamento economico in atto, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nei trasferimenti, al personale saranno assicurate le condizioni acquisite.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono disposti dalla giunta regionale, sentiti i commissari straordinari delle APT e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regione-autonomie locali.

## Art. 17.

*Sanzioni amministrative*

1. Alle province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati).

2. Le province possono affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.

## Art. 18.

*Nulla osta IAT*

1. L'uso della denominazione IAT può essere consentito agli uffici di informazione e accoglienza turistica allestiti e promossi dai STL, dagli enti locali e dalle pro loco iscritte nell'albo regionale, previo nulla osta della giunta regionale che valuta l'opportunità turistica dell'iniziativa.

2. La richiesta di nulla osta deve pervenire alla Regione tramite la provincia competente e con il parere della stessa.

## Art. 19.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana gli atti di indirizzo di cui all'art. 13, comma 3.

## Art. 20.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - Area XVII «Turismo» alle unità previsionali di base 17.101 «Attività di promozione turistica» (Ridenominata) e 17.201 «Interventi promozionali per il turismo»;

b) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.103 «Spesa per le deleghe a enti locali», per gli oneri derivanti dall'art. 4;

c) prelevamento, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a € 7.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 ed iscrizione di € 7.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 17.201 «Interventi promozionali per il turismo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ad eccezione di quelli derivanti dall'art. 4 ai quali si provvede con i relativi bilanci.

## Art. 21.

*Abrogazioni e modificazioni di norme*

1. Alla data di soppressione delle APT sono abrogate:

a) la legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3;

b) la legge regionale 7 settembre 1988, n. 50.

2. Alla data di cui al comma 1, l'art. 5 della legge regionale n. 17/1996, e successive modificazioni, è così sostituito:

«Art. 5 (*Contributi alle pro loco*). — 1. Le pro loco iscritte all'albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Regione secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale d'attuazione.».

## TITOLO V

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, N. 15 (AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA).

## Art. 22.

*Sostituzione dell'art. 2*

1. L'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Compiti dell'agenzia*). — 1. L'agenzia regionale per la promozione turistica «In Liguria», di seguito denominata agenzia,

è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.

2. L'agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione, previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 5, di un piano di programmazione triennale ed uno esecutivo annuale, in coerenza con i contenuti del piano turistico regionale e degli atti di indirizzo regionale;

b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell'offerta turistica ligure sui diversi mercati in conformità con gli indirizzi regionali;

c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell'osservatorio turistico regionale;

d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;

e) monitoraggio dell'attività promozionale attuata dai S.T.L., anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza con gli stessi;

f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico-informativo turistico regionale.».

## Art. 23.

*Modifica dell'art. 4*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1998 è sostituito dai seguenti:

«2. Il direttore generale è nominato dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione nomine, e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. L'incarico può essere rinnovato. La nomina deve rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell'incarico.

2-bis. Il direttore generale, oltre ai compiti istituzionali previsti dalla disciplina sugli enti strumentali, collabora con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per lo sviluppo turistico della Regione.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal presidente della giunta regionale.».

## Art. 24.

*Sostituzione dell'art. 5*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 15/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Commissione tecnica*). — 1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell'agenzia con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso l'agenzia, una commissione tecnica nominata dalla giunta regionale e avente durata coincidente con la legislatura. La commissione è composta dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia turistica che la presiede, dal direttore generale dell'agenzia, da otto rappresentanti del sistema delle imprese, designati dalle Camere di commercio liguri, da un rappresentante designato dall'UNPLI, da un rappresentante designato dall'ANCI e da un rappresentante designato dall'URPL.

2. La commissione tecnica è integrata da un rappresentante per ogni STL. La convocazione è effettuata dal presidente della commissione in relazione alle materie trattate.

3. La commissione si riunisce su richiesta del presidente della stessa o del direttore generale dell'agenzia.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2004

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

04R0612

**LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 15.**

**Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli impianti sportivi situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport.

4. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini.

**Art. 2.**

*Affidamento della gestione*

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.

4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

**Art. 3.**

*Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti*

1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.

4. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non potrà comunque superare il trenta per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

**Art. 4.**

*Norma transitoria*

1. Le convenzioni tra gli enti territoriali ed i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 1, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui prima scadenza sia prevista entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse.

2. Le convenzioni, la cui prima scadenza sia prevista oltre il termine di cui al comma 1, dovranno essere rinnovate secondo le previsioni di cui alla presente legge, entro il 31 dicembre 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2004

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

**04R0613**

**LEGGE REGIONALE 10 agosto 2004, n. 16.**

**Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 agosto 2004)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. La Regione, nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'ente parrocchia, dagli istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 integrano l'attività educativa della famiglia e sono finalizzate alla realizzazione personale e alla socializzazione dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio minorile.

## Art. 2.

*Protocolli d'intesa*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

- a) la Regione ecclesiastica ligure, in rappresentanza delle diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli istituti religiosi cattolici e dei singoli istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
- b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione.

Nei protocolli d'intesa sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, dai suddetti soggetti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

2. La Regione sostiene, in particolare, tramite i protocolli di intesa di cui al comma 1, le attività finalizzate alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative del tempo libero, a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile.

3. Nei protocolli di intesa la Regione, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997, n. 16 (Istituzione della conferenza permanente Regione - autonomie locali), stabilisce i criteri con i quali Regione ed enti locali liguri possono concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 206/2003.

## Art. 3.

*Programmazione degli interventi*

1. Le parrocchie, gli istituti religiosi cattolici e gli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione, che svolgono la loro attività nel territorio regionale, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di cui all'art. 1.

2. La Regione dichiara ammissibili i progetti di cui al comma 1 che possiedono i seguenti requisiti:

- a) conformità al protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1;
- b) svolgimento di tale attività da parte del soggetto richiedente da almeno tre anni.

3. Tra i progetti ritenuti ammissibili per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, la Regione redige una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;
- b) partecipazione alle attività di soggetti portatori di handicap e/o con situazioni di forte disagio;
- c) fasce di età coinvolta;
- d) situazione di svantaggio sociale dell'ambiente nel quale sono inserite le attività;
- e) ampiezza e pluralità dell'offerta educativa.

4. La giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui all'art. 2, stabilisce le modalità di concessione dei contributi. La graduatoria viene pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la graduatoria, la giunta regionale si avvale di apposita struttura interna.

## Art. 4.

*Tipologia degli interventi*

1. I finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono destinati a:

- a) contributi per spese di gestione, fino ad un massimo di € 5.000,00 per beneficiario;
- b) contributi in conto capitale nella misura massima dell'ottanta per cento fino ad un importo di € 150.000,00 per beneficiario per l'acquisizione di nuove strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di quelle esistenti.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

- a) prelevamento di quota pari a € 90.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;
- b) iscrizione di € 90.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 10.105 «Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale» (Ridenominata);
- c) prelevamento di quota pari a € 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;
- d) istituzione dell'U.P.B. 10.205 «Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale» con lo stanziamento di € 1.400.000,00 in termini di competenza e cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'art. 3, comma 1, è fissato al 31 ottobre 2004 e il termine di cui all'art. 3, comma 4 è fissato al 30 novembre 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2004

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

04R0614

**REGIONE LOMBARDIA**

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2004, n. 13.

**Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 24 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. È istituito il comune di Baranzate, in provincia di Milano, mediante distacco della frazione di Baranzate dal comune di Bollate, in provincia di Milano, identificata secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge, della quale formano parte integrante e sostanziale.

## Art. 2.

1. La provincia di Milano provvede, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) a regolare i rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione del comune di Bollate ed alla istituzione del comune di Baranzate.

## Art. 3.

1. Fino a quando il comune di Baranzate non provveda, restano in vigore i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici del comune di Bollate.

## Art. 4.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano, in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

## Art. 5.

1. Alle spese previste dall'art. 4, si provvede mediante impiego delle somme stanziato sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 maggio 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1006 del 18 maggio 2004.

(Omissis).

04R0600

## LEGGE REGIONALE 22 maggio 2004, n. 14.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 24 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. È distaccata dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco, ed aggregata al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

## Art. 2.

*Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale n. 28/1992.

## Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Cesana Brianza e Bosisio Parini provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lecco in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui al precedente art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziato sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 maggio 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1007 del 18 maggio 2004.

(Omissis).

04R0601

## LEGGE REGIONALE 22 maggio 2004, n. 15.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Mulazzano in provincia di Lodi.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 24 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. È distaccata dal comune di Mulazzano, in provincia di Lodi, ed aggregata al comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla presente legge.

2. È distaccata dal comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi, ed aggregata al comune di Mulazzano, in provincia di Lodi, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa allegata alla presente legge.

## Art. 2.

*Rapporti patrimoniali e finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Lodi, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali), e seguenti.

## Art. 3.

*Strumenti urbanistici*

1. Le amministrazioni comunali di Mulazzano e Cervignano d'Adda provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Lodi in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui al precedente art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 maggio 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1008 del 18 maggio 2004.

(Omissis).

04R0602

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 agosto 2004, n. 10-20/Leg.

**Modificazione all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 14 settembre 2004)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Visto l'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. («Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10»), come modificato dall'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dall'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1801 di data 6 agosto 2004,

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. All'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-sexies. Nelle more di adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla legge n. 36 del 2001, in alternativa alle disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da elettrodotti), purché sia assicurato il rispetto dell'obiettivo di qualità stabilito dall'art. 4 del medesimo decreto. In tal caso, in attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la provincia acquisisce il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 10 agosto 2004

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004  
registro n. 1, foglio n. 9

04R0R590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 agosto 2004, n. 11-21/Leg.

**Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale n. 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001 (Approvazione del «Regolamento dell'accertamento con adesione e dell'omessa impugnazione»).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 21 settembre 2004)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1717 di data 30 luglio 2004, con la quale sono state approvate le modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale n. 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001 («Approvazione del regolamento dell'accertamento con adesione e dell'omessa impugnazione»);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione del titolo del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001*

1. Il titolo del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001, è sostituito dal seguente: «Regolamento in materia di accertamento con adesione».

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001*

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001, è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi provinciali, in attuazione dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 6, comma 2, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001), secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.».

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001, è sostituita dalla seguente:

«*b*) su istanza del contribuente, ad avvenuta notifica dell'atto di accertamento.».

Art. 4.

*Modificazione dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001*

1. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001, è sostituito dal seguente: «5. Nei casi previsti dal comma 4, non si applica l'art. 10, comma 1.».

Art. 5.

*Modificazione dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001*

2. Al comma 1 dell'art. 6 le parole: «Il contribuente a cui sia stato notificato avviso di accertamento o altro atto emesso a seguito dell'accertamento del tributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente a cui sia stato notificato atto di accertamento.».

Art. 6.

*Abrogazione dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 19-70/Leg. dell'11 giugno 2001*

1. L'art. 11, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 agosto 2004

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004

Registro n. 1, foglio n. 8

04R0621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 agosto 2004, n. 12-22/Leg.

**Modificazioni al regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 14 settembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1718 di data 30 luglio 2004, con la quale sono state approvate le modificazioni al regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «disciplina della tassa automobilistica provinciale»,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg*

1. All'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il comma 4 si applica alle violazioni commesse dopo il 31 dicembre 2002.

4-ter. L'accertamento delle violazioni commesse entro il 31 dicembre 2002 deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2005 ai sensi dell'an. 37 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg.*

1. L'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg. è sostituito dal seguente:

«At. 7 (Presupposti e modalità per il rimborso). — 1. È ammesso il rimborso della somma versata e non dovuta nel caso di:

a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto in relazione allo stesso veicolo;

b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;

c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.

2. Il rimborso è disposto, nei casi previsti nel comma 1, a favore:

a) dell'intestatario del veicolo al momento del versamento;

b) del soggetto autorizzato con atto scritto dall'intestatario del veicolo;

c) del versante qualora dalla ricevuta del pagamento risultino le sue generalità;

d) del soggetto in possesso della ricevuta di versamento, previo accertamento che il versamento non era dovuto da parte dello stesso.

3. La domanda di rimborso è presentata dai soggetti indicati dal comma 2 a seconda dei casi previsti, entro tre anni dalla data in cui è stato eseguito il pagamento. Alla domanda di rimborso è allegato l'originale della ricevuta in caso di rimborso totale ovvero la copia in caso di rimborso parziale. Il rimborso è disposto dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di tributi ovvero dai soggetti terzi ai quali sono affidate le attività inerenti la gestione della tassa ai sensi dell'art. 9.

4. Per i pagamenti effettuati negli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, la domanda di rimborso è presentata dai soggetti indicati dal comma 2 a seconda dei casi previsti, entro il 31 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dall'art. 2, comma 37, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

5. Il rimborso non è dovuto per somme inferiori all'importo previsto dall'art. 52, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia Autonoma di Trento).»

6. Restano ferme le procedure di cui al protocollo di intesa tra le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche sottoscritto in data 15 aprile 2003, ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418.»

#### Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg.*

1. All'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg., le parole: «le attività inerenti la riscossione ed il controllo della tassa» sono sostituite dalle seguenti: «le attività inerenti la gestione della tassa»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, per «gestione della tassa» si intendono le attività relative a:

a) riscossione;

b) concessione di esenzioni, agevolazioni, sospensioni e riduzioni;

c) rimborsi;

d) controllo, accertamento e recupero;

e) costituzione, gestione e l'aggiornamento dell'archivio automobilistico provinciale;

f) ogni altra attività connessa alle precedenti».

#### Art. 4.

*Modificazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg.*

1. Nel comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-144/Leg. le parole: «l'affidamento a terzi delle attività di riscossione e controllo» sono sostituite dalle seguenti:

«l'affidamento a terzi delle attività inerenti la gestione della tassa».

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 agosto 2004

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2004, registro n. 1, foglio n. 7*

04R0591

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 marzo 2004, n. 080/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2004)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che autorizza le direzioni regionali a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e spese per la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Atteso che, ai sensi dell'allora vigente art. 8 della legge di contabilità dello Stato, in base al quale, «i servizi che per loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti...», le direzioni regionali hanno provveduto ad adottare appositi regolamenti in conformità alle loro specifiche attività istituzionali;

Visto il regolamento della direzione regionale della viabilità e dei trasporti, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0127/Pres. del 20 aprile 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 18 maggio 2001 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 23 del 6 giugno 2001;

Visto il regolamento della direzione regionale della pianificazione territoriale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. del 19 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2001 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 30 del 25 luglio 2001;

Atteso che la direzione regionale della pianificazione territoriale e la direzione regionale della viabilità e dei trasporti sono state strutturate in un'unica direzione regionale, denominata direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, con deliberazione della giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701;

Considerato pertanto necessario provvedere ad una revisione dei citati regolamenti con la predisposizione del regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

Visto il testo di regolamento, predisposto dalla direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

Visto lo statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 527 del 5 marzo 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 marzo 2004

ILLY

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.**

**Art. 1.**

*Spese della Direzione centrale della pianificazione territoriale della mobilità e delle infrastrutture di trasporto*

1. Le spese dirette che la Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto sostiene ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori ed ausiliari, di ricambio e di consumo, macchine fotografiche, forniture di pannelli, lavagne luminose;

b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario ed accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali ed attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

**Art. 2.**

*Limiti di importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 10.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

**Art. 3.**

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il direttore centrale dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

**Art. 4.**

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

**Art. 5.**

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 3.000,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia.

**Art. 6.**

*Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore centrale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

**Art. 7.**

*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minuta e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

**Art. 8.**

*Gestione dei beni mobili*

1. Al vice consegnatario della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

**Art. 9.**

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

## Art. 10.

*Abrogazione*

1. Il regolamento della direzione regionale della pianificazione territoriale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres del 19 giugno 2001 e il regolamento della direzione regionale della viabilità e dei trasporti, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0127/Pres del 20 aprile 2001 sono abrogati.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente*: ILLY

04R0300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 marzo 2004, n. 083/Pres.

**Approvazione modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi».**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 16 del 21 aprile 2004)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visti, in particolare, l'art. 69 che individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, e l'art. 70 che definisce distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane;

Visto, inoltre, l'art. 71 della stessa legge regionale che autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali;

Visto il proprio decreto n. 0198/Pres. di data 17 giugno 2003, con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi»;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, concernente «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi»;

Visto il capo VI della medesima legge regionale, concernente «Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 73, ai sensi del quale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2003, i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo art. 73 della citata legge regionale n. 18/2003;

Ritenuto che tale disposizione debba applicarsi anche ai consorzi tra imprese e alle società consortili;

Considerato necessario modificare le lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, dell'art. 2 del succitato regolamento al fine di semplificare l'individuazione dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'art. 71 della legge regionale n. 12/2002;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 567 del 11 marzo 2004;

## Decreta:

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2004

ILLY

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi» approvato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0198/Pres.**

## Art. 1.

*Modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0198/2003*

1. Il comma 1, dell'art. 2 del «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi», è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi e per le finalità di cui al presente regolamento, sono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane ed aventi i seguenti requisiti:

*a)* il relativo ambito territoriale comprende uno o più comuni limitrofi;

*b)* le imprese artigiane interessate hanno sede legale o operativa nell'area di cui alla lettera *a)* e possiedono caratteristiche omogenee volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un prodotto che ne costituisce l'attività principale o prevalente;

*c)* il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera *b)* rapportato al numero complessivo di imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;

*d)* il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera *b)* rapportato alla popolazione residente nello stesso territorio pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;

*e)* il numero di addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera *b)* rapportato al numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per cinque;

*f)* il numero di addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera *b)* rapportato al numero di addetti occupati complessivamente nelle attività manifatturiere dello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale moltiplicato per cinque.».

2. Dopo l'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0198/2003, è introdotto il seguente:

«Art. 10-bis (*Sicurezza sul lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi ai consorzi e società consortili di cui al comma 1, dell'art. 3 è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente*: ILLY

04R0301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 marzo 2004, n. 084/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, commi 52 e 53. Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dalla direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 16 del 21 aprile 2004)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria regionale), che all'art. 8, comma 52, autorizza le direzioni regionali e i servizi autonomi, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1145/Pres. del 4 maggio 2001, con il quale è stato approvato il regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per le esigenze operative correnti della direzione regionale degli affari europei;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0383/Pres. dell'11 ottobre 2001, con il quale è stato approvato il regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione regionale per le autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, con la quale è stata operata la riorganizzazione amministrativa interna, che ha portato ad una completa revisione delle strutture di articolazione dell'amministrazione regionale;

Vista la circolare n. 2 del 2 febbraio 2004, emanata dalla direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie che raccomanda di rivedere i regolamenti esistenti e di introdurre, quanto prima, una disciplina unitaria degli acquisti in oggetto;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

Considerato che pertanto si rende necessaria l'adozione di un nuovo regolamento per disciplinare le attività di acquisizione della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Vista la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 508 del 5 marzo 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti

della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2004

ILLY

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali.**

## Art. 1.

*Spese della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali*

1. Le spese dirette che la direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali sostiene, ai sensi dell'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose e altre attrezzature audiovisive;

b) materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

d) progettazione e stampa di materiale promozionale delle attività istituzionali, quali ad esempio depliant, brochure, pubblicazioni, CD-rom;

e) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione del patrimonio e dei servizi generali, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;

f) ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si rendessero necessari e che non rientrino nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla direzione del patrimonio e dei servizi generali.

3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

## Art. 2.

*Limiti d'importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare € 8.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

## Art. 3.

*Competenze per l'esecuzione delle spese*

1. Il direttore centrale o il vicedirettore della direzione per le relazioni internazionali e per le autonomie locali dispone le spese di cui all'art. 1, incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001), appartenente alla categoria D, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

## Art. 4.

*Modalità di esecuzione delle spese*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

## Art. 5.

*Ricorso ad un determinato contraente*

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di € 2.600,00 al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia, ai sensi della vigente normativa.

3. Il parere di congruità non è richiesto nei casi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1.

## Art. 6.

*Ordinazione dei beni*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato su ordine del direttore centrale o del vicedirettore, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

## Art. 7.

*Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

## Art. 8.

*Gestione dei beni mobili*

1. Ai vice consegnatari della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, in relazione alle rispettive sedi di appartenenza, è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

## Art. 9.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

## Art. 10.

*Abrogazioni*

1. I regolamenti approvati con decreto del Presidente della Regione n. 0145/Pres. del 4 maggio 2001 e decreto del Presidente della Regione n. 0383/Pres. dell'11 ottobre 2001 sono abrogati.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
25 marzo 2004, n. 085/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'Obiettivo 3». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 16 del 21 aprile 2004)

## IL PRESIDENTE

Visto il regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'Obiettivo 3», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 01 25/Pres. del 20 aprile 2001 (*Bollettino ufficiale* Regionale del 18 giugno 2001, supplemento straordinario n. 9), come modificato ed integrato dai provvedimenti sotto indicati:

decreto del Presidente della Regione n. 0344/Pres. del 17 settembre 2001 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 31 ottobre 2001, n. 44);

decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres. del 26 marzo 2002 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 17 aprile 2002, n. 16);

decreto del Presidente della Regione n. 0229/Pres. del 29 luglio 2002 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 4 settembre 2002, n. 36);

decreto del Presidente della Regione n. 0393/Pres. del 27 ottobre 2003 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 12 novembre 2003, n. 46);

Considerato che appare opportuno procedere all'abrogazione dell'art. 24-bis in materia di sanzioni per la ritardata presentazione delle schede di certificazione delle spese da inoltrare alla Regione secondo le previsioni dell'art. 24, per le seguenti motivazioni:

incoerenza delle attuali disposizioni a seguito delle modifiche intervenute col citato decreto n. 0393/Pres./2003 che, abrogando parte del secondo comma dell'articolo in parola, ha determinato il venir meno delle previgenti gradualità nell'applicazione delle sanzioni riferite ai diversi casi di ritardata presentazione delle certificazioni della spesa;

possibile incertezza nell'utenza circa l'esatta individuazione dei termini entro cui provvedere all'inoltro delle certificazioni trimestrali della spesa, stante che i termini stessi non sono stabiliti nel regolamento di riferimento ma sono contenuti in comunicazioni per le quali non è prevista la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

stesura del nuovo regolamento gestionale, attualmente in avanzata fase di elaborazione, nel quale si provvederà a disciplinare in modo compiuto e coerente il punto in questione;

Considerato, altresì, che, con riferimento all'art. 40 in materia di durata e frequenza delle azioni formative individuali classificate come Work experience, appare opportuno procedere ad una revisione delle disposizioni attualmente vigenti al fine di facilitare la partecipazione dell'utenza con particolare riguardo alla componente femminile;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 572 del 11 marzo 2004;

Decreta:

È approvato il regolamento di modifica al regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'Obiettivo 3», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 marzo 2004

ILLY

**Regolamento di modifica al regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'Obiettivo 3», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 24-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001*

1. È abrogato l'art. 24-bis del regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'Obiettivo 3», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001*

1. Al comma 4 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo alinea è sostituito dal seguente: «Il progetto deve prevedere una durata ricompresa tra il massimo delle ore riferite al contratto di lavoro e il 50% delle stesse».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0303

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 18.

**Abrogazione di norme regionali del settore primario.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 17 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le leggi e regolamenti regionali e disposizioni di leggi regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge.

2. Con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto dell'avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo terzo del trattato CE, previsto dall'art. 72 della legge regionale 1° dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura», così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, sono abrogati:

a) gli articoli 34, 35 e 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, «legge generale per gli interventi nel settore primario»;

b) l'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».

3. Le leggi, i regolamenti regionali e le disposizioni di leggi regionali di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi e regolamenti regionali medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2004

GALAN

04R0517

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 19.

**Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 17 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche avvalendosi di strumenti di ingegneria finanziaria.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interventi di ingegneria finanziaria:

a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale nel Veneto;

b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;

c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

## Art. 3.

*Strumenti finanziari*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 2, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.a.:

a) la costituzione di una apposita società per azioni, partecipando alla maggioranza del capitale sociale della medesima fino ad un massimo di euro 20.000.000,00; sono soci fondatori, oltre la Regione del Veneto; le banche e gli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni;

b) la costituzione di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.a. che possono essere integrati con risorse finanziarie provenienti da banche e intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni.

## Art. 4.

*Prosecuzione di iniziative comunitarie in favore delle piccole e medie imprese tramite strumenti di ingegneria finanziaria*

1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle PMI, cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative ed alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali o neri e perdite di gestione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 e sono assegnate ai soggetti gestori degli interventi di cui al comma 1 in misura pari alle quote da essi restituite alla Regione secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento della giunta regionale.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nonché quelle di convenzionamento con i soggetti gestori, in conformità alle disposizioni delle iniziative originarie e nell'osservanza di quanto stabilito dai regolamenti comunitari con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») e, del regolamento (CE) della commissione del 12 gennaio relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, ove trattasi di interventi configurabili quali aiuti di Stato.

4. Le aree destinatarie dei benefici degli interventi di ingegneria finanziaria costituiti con le risorse di cui al comma 1 sono quelle individuate come ammissibili nel tempo al sostegno comunitario.

## Art. 5.

*Ulteriori interventi regionali e modalità generali di utilizzo dei fondi di rotazione*

1. La giunta regionale è autorizzata ad attribuire ulteriori disponibilità finanziarie per gli interventi di ingegneria finanziaria di cui all'art. 2, comma 1, nell'ambito della ripartizione annuale delle risorse costituenti il fondo unico regionale per lo sviluppo economico, di cui all'art. 55 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La giunta regionale stabilisce, in relazione all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria, i criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse, le modalità di convenzionamento con i soggetti gestori nonché gli obiettivi specifici, anche estesi a tutto il territorio regionale, nell'osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3. La giunta regionale disciplina l'utilizzo delle disponibilità dei singoli fondi regionali di rotazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), destinati alla concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese. Dette agevolazioni sono ammissibili in relazione alla capienza dei fondi stessi e nel rispetto delle loro specifiche finalità, settoriali e territoriali, tenuto conto delle domande di agevolazione presentate a valere sui singoli fondi rotativi.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono determinati gli indirizzi destinati al soggetto gestore e finalizzati all'attivazione di operazioni, richieste dai singoli beneficiari a valere su un fondo rotativo temporaneamente privo di risorse, utilizzando altri fondi che presentano adeguata disponibilità. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di reintegro dei fondi utilizzati.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

## Art. 6.

*Diritto di commissione*

1. Alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.a. è riconosciuto, a copertura degli oneri per la gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione, determinato annualmente con provvedimento della giunta regionale, a carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre dell'esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina i criteri per determinare l'ammontare del diritto di commissione, che è commisurato agli specifici oneri tecnici di gestione, nonché le modalità di rendicontazione finanziaria delle attività dei fondi regionali di rotazione.

3. I proventi di ciascun fondo regionale di rotazione, derivanti dalle giacenze di cassa e dai rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione, sono conferiti al fondo medesimo.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. La giunta regionale, per le entrate di cui all'art. 4, comma 1 e le correlate spese di cui al comma 2 dello stesso articolo, con propria deliberazione è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio interessando le unità previsionali di base u.p.b. E0050 «Recupero sui fondi di rotazione» per le entrate e u.p.b. U0053 «Interventi a favore delle p.m.i.» per le spese.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 agosto 2004

GALAN

04R0518

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2003, n. 37.

**Rendiconto generale per l'anno finanziario 2002.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 6 agosto 2003)

(Omissis).

04R0270

## LEGGE REGIONALE 12 luglio 2004, n. 35.

**Rendiconto generale per l'anno finanziario 2003.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  
n. 26 del 21 luglio 2004)

(Omissis).

**04R0573**

## LEGGE REGIONALE 12 luglio 2004, n. 36.

**Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Assestamento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  
n. 26 del 21 luglio 2004)

(Omissis).

**04R0574**

## LEGGE REGIONALE 12 luglio 2004, n. 37.

**Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006. Seconda variazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  
n. 26 del 21 luglio 2004)

(Omissis).

**04R0575**

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 2004, n. 38.

**Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29  
del 4 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità ed oggetto della legge*

1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo:

- a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati;
- b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale;
- e) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati.

2. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione nel territorio della Regione, delle acque minerali, di sorgente e termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente.

3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato. L'entità economica e la durata della concessione è disciplinata dalla presente legge.

4. La presente legge reca altresì disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali.

Art. 2.

*Natura dei beni*

1. Le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;

b) acque di sorgente: le acque che, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/1970/CE) sono destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata;

c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).

2. I termini «terme», «termale», «acqua termale» «idrotermale», «idrominera» sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.

Art. 4.

*Funzioni comunali*

1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al comune interessato, in tutto ovvero in parte, in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 14. Restano ferme le funzioni riservate alla Regione dalla presente legge.

2. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto, tra l'altro, delle specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di cui all'art. 49.

3. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza igienico-sanitaria, relative alle acque minerali e di sorgente, sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale e di sorgente.

## Art. 5.

*Proporzionalità del riparto fra i comuni dei proventi di canoni di ricerca e di concessione*

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 4 circa la titolarità delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali di sorgente e termali, i proventi dei canoni sono così ripartiti:

a) per i permessi di ricerca, il 50 per cento a favore del comune maggiormente interessato per territorio, titolare delle funzioni di gestione di cui all'art. 4, comma 1 ed il restante 50 per cento a favore del suddetto comune e di altri comuni interessati in misura proporzionale alla superficie di permesso di ricerca ricadente nel loro territorio;

b) per le concessioni, il 50 per cento a favore del comune titolare delle funzioni di gestione di cui all'art. 4, comma 1, ovvero 25 per cento e 25 per cento nel caso di separazione tra tali funzioni minerarie (attribuite al comune maggiormente interessato per territorio) e le funzioni sanitarie di cui all'art. 4, comma 3 (attribuite al comune ove ha sede l'impianto), ed il restante 50 per cento a favore dei suddetti comuni e di altri comuni interessati, in misura proporzionale alla superficie di concessione ricadente nel loro territorio.

## Art. 6.

*Funzioni regionali*

1. La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione previste dall'art. 7, provvede inoltre specificamente:

a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;

b) a fornire ai comuni competenti e su richiesta degli stessi la necessaria assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge;

c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell'art. 2, dalle acque minerali, di sorgente e termali, ed al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'art. 1, comma 1.

2. Ai fini di cui al presente articolo; i comuni sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all'art. 49.

3. La giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1, lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle parti sociali interessate, alle attività di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.

## Art. 7.

*Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale*

1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) e dagli atti di programmazione attuativi della stessa. Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante il programma annuale delle attività di promozione economica di cui all'art. 5 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e inedia impresa industriale e turismo).

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, la Regione detta inoltre, nell'ambito del piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (norme per il governo del Territorio), da ultimo modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 30, specifiche prescrizioni per l'individuazione dei sistemi territoriali funzionali all'utilizzazione ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali, individuando altresì gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo e la gestione di tali risorse, nonché gli elementi per la valutazione degli effetti di cui all'art. 8 della stessa legge regionale n. 5/1995.

3. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), da ultimo modificata dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), da ultimo modificata dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, ed altresì dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, «disposizioni in materia di risorse idriche»), modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 21, e con le altre normative regionali di attuazione delle leggi di cui allo stesso comma 3.

## Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE  
ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE

## Capo I

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

## Art. 8.

*Permesso di ricerca*

1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal comune competente ed ha per oggetto:

a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali;

b) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.

2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.

3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente comune per un'area non superiore a duecento ettari, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.

4. Il comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.

5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi.

6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.

## Art. 9.

*Rilascio del permesso*

1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Per l'esercizio delle relative funzioni istruttorie, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali della Regione. Nel corso dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), e di quelli titolari delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale.

2. Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi,

## Art. 10.

*Pagamento del canone per la ricerca*

1. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore ad euro 600,00, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al comune competente che ne stabilisce le modalità tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.

2. La giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.

## Art. 11.

*Trasferimento del permesso*

1. Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall'ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato.

## Art. 12.

*Cause di cessazione del permesso*

1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca:

- a) qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
- b) nel caso di violazione delle prescrizioni poste dal comune competente;
- c) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
- d) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate, in violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 6.

4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

5. Ai fini di cui al comma 1, lettera c) il comune competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti.

## Art. 13.

*Accesso ai fondi*

1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal comune competente. Tale termine, in attesa dell'emanazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 9, è stabilito in trenta giorni dalla relativa richiesta.

3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE

## Art. 14.

*Concessione di coltivazione del giacimento*

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni, e deve, in ogni caso, essere proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.

2. La concessione di cui al presente articolo può essere rilasciata ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di coltivazione del giacimento e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale e abbia i requisiti di onorabilità a condurre l'impresa, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 49. È fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca che risulti in possesso della suddetta idoneità.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:

- a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;
- b) qualora sia stata iniziata, a carico del richiedente, alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
- c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) qualora il richiedente risulti non avere ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

## Art. 15.

*Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento*

1. I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, tenendo conto:

- a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 152/1999;
- b) delle determinazioni della competente Autorità di bacino, costituita ai sensi della legge regionale n. 36/1994, e della legge regionale n. 81/1995, e relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune;
- c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale n. 36/1994.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:

- a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
- b) la previsione relativa alla durata della concessione;
- c) la individuazione e la delimitazione dell'area della concessione quale specifico ambito territoriale;
- d) la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli articoli 18 e 19;
- e) l'indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere;

f) gli eventuali ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima, ivi compresa, ove occorrente, la disponibilità di derivazioni d'acqua, ad uso della collettività;

g) l'indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l'unicità della denominazione indicata.

3. I comuni disciplinano, con propri regolamenti, il procedimento per il rilascio della concessione di cui al presente articolo che deve in ogni caso concludersi entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

4. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie per rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali della Regione. Nel corso dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano (AATO) e di quelli titolari delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale. Gli organi competenti all'istruttoria accertano, tra l'altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione, ed indicandone la delimitazione specifica.

5. La concessione di coltivazione è accordata per un'area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l'indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest'ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune.

#### Art. 16.

##### *Esercizio della concessione*

1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentire la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell'attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere.

2. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione delle acque di cui alla presente legge è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (attuazione della direttiva 92/1991/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto).

#### Art. 17.

##### *Deposito cauzionale*

1. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente a partire da un minimo di euro 75.000,00. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 15, comma 3 il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

2. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.

#### Art. 18.

##### *Aree di salvaguardia*

1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:

a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;

b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde.

2. Le zone di cui al comma 1, lettera a) sono individuate dal comune competente in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il comune valuta l'apposita preposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale restano, in ogni caso, gli oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.

3. Le zone di cui al comma 1, lettera b) sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano regionale di indirizzo territoriale. A tal fine il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale. Stabilisce altresì, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 5/1995, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando lande specifiche prescrizioni.

4. Le province, nell'ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.

#### Art. 19.

##### *Aree di valorizzazione ambientale*

1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all'art. 23, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 5/1995, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall'art. 18 della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all'art. 18, comma 3 possono individuare, nei piani strutturali di cui all'art. 24 della legge regionale n. 5/1995 e con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all'erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato.

#### Art. 20.

##### *Accesso ai fondi*

1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. È fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. È fatta salva inoltre la facoltà prevista dall'art. 13, comma 2 ed il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso art. 13, comma 3.

#### Art. 21.

##### *Pubblica utilità*

1. Entro il perimetro, della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dal comune, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

## Art. 22.

*Pagamento del canone per la concessione.  
Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni*

1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure:

a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata;

b) l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:

1) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00;

2) per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00;

3) per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00.

2. Il comune determina gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali, di sorgente e termali imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento. Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento. In caso di sospensione della produzione ai sensi dell'art. 16, comma 1 il comune può disporre la riduzione dei canoni dovuti dai concessionari.

3. La giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, aggiorna, ogni due anni, gli importi dei canoni di cui al presente articolo in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.

4. Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente che provvede all'eventuale riparto di cui all'art. 5.

5. La concessione è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario con la quale sono individuati e valutati gli oneri, diretti ed indiretti, determinati dalle opere e dalle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali. La convenzione contiene tra l'altro:

a) la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica;

b) la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1.

## Art. 23.

*Pertinenze*

1. Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione, e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e termali.

2. Non costituiscono in nessun caso pertinenze:

a) le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio, neanche di carattere esclusivamente economico;

b) gli impianti e gli edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.

## Art. 24.

*Trasferimento della concessione*

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.

2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall'art. 14.

3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme dall'ordinamento civilistico.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.

5. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.

6. I contratti di somministrazione devono essere autorizzati dal comune competente.

## Art. 25.

*Vicende societarie*

1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, sono soggetti alla previa autorizzazione del comune competente:

a) il mutamento dei soci nelle società di persone;

b) la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali.

## Art. 26.

*Rinnovo della concessione*

1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all'art. 15, comma 3. La concessione viene rinnovata previa verifica della permanenza delle condizioni previste dallo stesso art. 15, commi 1 e 2 e di quanto disposto altresì dall'art. 14.

2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. È fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza pregiudizio del bene oggetto della concessione.

3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede alla indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un bando finalizzato all'individuazione del nuovo concessionario.

## Art. 27.

*Cessazione della concessione. Rinuncia*

1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:

a) rinuncia;

b) decadenza;

c) revoca.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario deve presentare, al comune competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.

3. Nei casi di cui al comma 2, il comune adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.

## Art. 28.

*Decadenza e revoca*

1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario:

a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;

b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 14 per il rilascio della concessione di coltivazione;

c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;

d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 22, comma 5;

e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;

f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall'art. 24, comma 1;

g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata dal titolo III della presente legge, per le acque minerali e di sorgente, nonché, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse, per l'inottemperanza ad alcuna delle prescrizioni tecniche dettate dal regolamento regionale previsto dall'art. 49, comma 1;

h) non consegua la stessa autorizzazione di cui alla lettera g) entro centottanta giorni dalla cessazione per una delle cause previste dall'art. 45, per inottemperanza alle prescrizioni tecniche specificamente dettate dal regolamento regionale di cui all'art. 49, comma 1;

i) non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 25;

l) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 24, comma 6.

m) non abbia ottemperato a fornire ai comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 49.

2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.

3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

4. A seguito della pronuncia di decadenza, il comune, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.

5. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

## Art. 29.

*Installazione di apparecchi di misura*

1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.

2. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto sorgenti e pozzi di acque termali, sono tenuti ad installare il misuratore automatico della portata. Essi devono inoltre eseguire:

a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri;

b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del pH dell'acqua;

c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche.

3. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportati negli appositi registri previsti dall'art. 39,

## Capo III

## FUNZIONI DI CONTROLLO

## Art. 30.

*Vigilanza e controlli*

1. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente, e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, attribuite alle aziende U.S.L. competenti per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 28/1959 e dal decreto legislativo n. 624/1996.

2. Ferme restando le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, i comuni, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del comma 1, provvedono altresì all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge, e delle relative infrazioni alle stesse, con i poteri e per gli effetti previsti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134.

## Art. 31.

*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.

2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.

3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all'art. 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.

4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.

5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:

a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;

b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.

6. La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'art. 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 ad euro 25.000,00.

## Titolo III

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE

## Capo

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE  
DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE

## Art. 32.

*Denominazioni e designazioni commerciali*

1. È vietato attribuire denominazioni o designazioni commerciali diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente.

2. È consentito attribuire all'acqua minerale una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), da ultimo modificato dalla legge n. 39/2002, ed altresì dall'art. 8 del d.lgs. n. 339/1999.

3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 105/1992 ed all'art. 2 del decreto legislativo n. 339/1999.

## Art. 33.

*Operazioni consentite e divieti*

1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell'art. 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.

2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l'insieme delle seguenti condizioni:

1) il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 6-*bis* del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente);

2) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l'avvio al trattamento;

3) siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;

4) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento;

5) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della sanità n. 542 del 1992;

6) il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica;

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;

e) eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici

f) incorporazione, reincorporazione e aggiunta del biossido di carbonio (anidride carbonica);

g) miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione.

3. Sono vietate le seguenti operazioni:

a) il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale;

b) i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua così come esso si presenta alla sorgente;

c) la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente.

## Art. 34.

*Acque potabili*

1. È fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichette che nella pubblicità sotto qualsiasi forma, indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni figurativi o meno che possano ingenerare confusione con le acque minerali e di sorgente. In particolare con riferimento a tali acque, è vietata la dicitura «acqua minerale» o «acqua di sorgente».

## Art. 35.

*Etichette delle acque minerali*

1. Sui contenitori delle acque minerali devono essere applicate apposite etichette conformi a quanto indicato all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni, nonché agli articoli 2, 10 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, ed altresì al decreto Ministero della salute 11 settembre 2003 (attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente).

2. Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.

3. In conformità con quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 105/1992 le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni tre anni. A tal fine il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 41 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche, e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio di validità delle analisi stesse.

4. Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al comune competente per territorio.

5. Nel caso in cui la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 49.

6. È consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.

## Art. 36.

*Etichette delle acque di sorgente*

1. Sui contenitori delle acque di sorgente devono essere applicate apposite etichette, conformi a quanto indicato all'art. 8 del decreto legislativo n. 339/1999, al decreto Ministero della salute 11 settembre 2003 (attuazione della direttiva 2903/40/CE della commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente) ed agli articoli 2, 10 e 13 del decreto legislativo n. 109/1992. Della etichettatura fanno parte altresì eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.

2. È consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.

## Art. 37.

*Contenitori*

1. I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita.

2. Il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore la capacità nominale del contenitore stesso secondo quanto indicato nel decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 (attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti - misura) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614.

3. La capacità nominale è il volume indicato sul contenitore o sulla sua etichettatura e corrisponde al volume di acqua che il contenitore si ritiene debba contenere. Essa si intende definita alla temperatura di 20 °C.

## Art. 38.

*Pubblicità*

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e di sorgente è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua non possieda. Sono in particolare vietate, in ogni caso, le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale e di sorgente proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 è vietato, nella pubblicità sotto qualsiasi forma delle acque minerali e di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o dal luogo di utilizzazione, usare espressioni o marchi che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione e circa le caratteristiche del prodotto quali la natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità.

## Art. 39.

*Procedure di autocontrollo*

1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2. Gli adempimenti già previsti ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) e del decreto ministeriale 16 giugno 1941, sono sostituiti dalle procedure di autocontrollo di cui al comma 1.

3. I titolari di autorizzazione al confezionamento ed alla vendita dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all'art. 29.

## Art. 40.

*Partite imbottigliate non conformi*

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ritiro immediato delle partite non conformi ai parametri di legge nel caso che:

a) sia stato evidenziato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;

b) sia stata rilevata presso lo stabilimento la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o ai depositi di accumulo nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all'art. 39;

c) l'autorità sanitaria rilevi la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o presso i depositi di accumulo.

*Capo II*

## PROCEDURE AUTORIZZATIVE

## Art. 41.

*Attività sottoposte ad autorizzazione*

1. Sono soggette ad autorizzazione da parte del comune competente le seguenti attività di utilizzazione di acqua minerale e di sorgente:

a) vendita ad uso di bevanda;

b) preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi);

c) preparazione di cosmetici;

d) somministrazione in sito;

e) miscelazione di captazione diversa nell'ambito della stessa acqua minerale;

f) imbottigliamento di acqua minerale utilizzata per cure idro-pi-niche in stabilimento termale;

g) esercizio e modifiche dello stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale e di sorgente.

## Art. 42.

*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 41 è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo in conformità a quanto previsto nella presente legge;

b) il richiedente abbia ottenuto il riconoscimento di acqua minerale o di sorgente;

c) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto all'art. 33;

d) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale e di sorgente in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, fisica e batteriologica dell'acqua e da consentire una efficace e rapida sanificazione;

e) il richiedente si sia uniformato alle procedure di autocontrollo di cui all'art. 39.

## Art. 43.

*Procedimento*

1. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente capo è disciplinato dal comune in conformità alle norme tecniche indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 49 e deve concludersi entro i termini previsti dai regolamenti comunali e comunque non oltre sessanta giorni dalla richiesta. In attesa dell'approvazione dei regolamenti comunali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in trenta giorni.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 41 sono soggette a pubblicazione per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

## Art. 44.

*Archivio dei materiali per i contenitori*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito con apposito provvedimento della struttura regionale competente l'archivio dei materiali già autorizzati per il confezionamento dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente. L'archivio viene aggiornato annualmente e gli aggiornamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. L'utilizzazione dei materiali contenuti nell'archivio di cui al presente articolo è consentita alle ditte imbottigliatrici previa comunicazione da inviare al comune entro dieci giorni dalla data di inizio confezionamento.

3. I produttori dei materiali utilizzati per la produzione di forme e contenitori per il confezionamento di acqua minerale e di acqua di sorgente possono presentare domanda di iscrizione nell'archivio secondo quanto disciplinato dal presente articolo con le modalità indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 49.

## Art. 45.

*Cause di cessazione dell'attività soggetta ad autorizzazione. Sospensione e decadenza*

1. Il comune competente procede, secondo quanto previsto dal comma 2, alla sospensione della relativa autorizzazione:

a) nel caso di mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all'art. 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;

b) qualora i controlli di cui al presente capo rilevano la presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento di imbottigliamento o nel prodotto confezionato;

c) qualora i controlli di cui al presente capo rilevinò presso lo stabilimento di imbottigliamento l'esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico-sanitaria;

d) qualora il titolare dell'autorizzazione esegua operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite dall'art. 33;

e) qualora il confezionamento dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente avvenga utilizzando contenitori difformi rispetto a quanto previsto all'art. 37 e contenitori non iscritti nell'archivio di cui all'art. 44;

f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento regionale di cui all'art. 49 della presente legge.

2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1 il comune in via al titolare dell'autorizzazione apposito atto di diffida con il quale prescrive l'eliminazione dell'irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale provvede alla pronuncia di decadenza.

3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all'interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Si procede comunque alla pronuncia della decadenza in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.

5. Il comune competente all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.

### Capo III

#### FUNZIONI DI CONTROLLO

##### Art. 46.

##### *Vigilanza e controlli*

1. I comuni svolgono altresì, avvalendosi dell'azienda U.S.L. territorialmente competente e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di cui alla presente legge garantendo il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.

2. Il dirigente responsabile della competente struttura regionale individua con apposito decreto i laboratori delle aziende U.S.L. e dell'ARPAT in possesso dei requisiti tecnico-strutturali di cui all'art. 49, comma 1 abilitati all'effettuazione delle analisi di controllo delle acque minerali tanto per la parte chimica che per la parte batteriologica.

##### Art. 47.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Chiunque intraprenda o effettui il confezionamento e la vendita di acqua minerale o di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'art. 41 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività. Alla stessa sanzione è assoggettata altresì l'esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'art. 33.

2. L'utilizzazione di denominazioni e designazioni commerciali difformi da quanto previsto dall'art. 32 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. Alla stessa sanzione sono assoggettati altresì:

a) la commercializzazione di acqua potabile con la denominazione di acqua minerale o acqua di sorgente in violazione di quanto disposto dall'art. 34;

b) il confezionamento di acqua minerale o di acqua di sorgente in contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 37 o in contenitori non iscritti nell'archivio di cui all'art. 44.

3. La violazione delle disposizioni dettate con il regolamento regionale di cui all'art. 49 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

4. Chiunque utilizzi un'etichettatura difforme rispetto a quanto previsto dagli articoli 35 e 36 ovvero una pubblicità difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 38 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 45, comma 1 in caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 le sanzioni ivi previste sono raddoppiate,

6. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 155/1997 per le violazioni inerenti alle procedure di cui all'art. 39 della presente legge.

#### Titolo IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 48.

##### *Norme transitorie*

1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell'art. 22, comma 5.

2. Per le concessioni in atto precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (norme per la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, le zone di rispetto di cui all'art. 31 della medesima legge, assentite tacitamente ai sensi dell'art. 58, comma 4 della stessa legge, sono soggette a revisione ed approvazione espressa entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 49 della presente legge.

3. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

4. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previo accertamento delle condizioni previste dagli articoli 14 e 15 ed hanno la durata massima prevista dallo stesso art. 14, comma 1.

5. La Regione provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai comuni i quali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 49, provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge.

6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 la Regione, fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 49, provvede altresì alla definizione dei procedimenti in corso a tale data, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 86/1994.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispositivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre:

a) all'adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni;

b) all'attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti.

8. I titolari delle autorizzazioni disciplinate dal titolo III della presente legge sono tenuti, in occasione dei rinnovi quinquennali delle etichette, ad adeguare le medesime secondo le norme della presente legge.

## Art. 49.

*Norme di attuazione*

1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro:

a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell'art. 6, comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);

b) i parametri chimici e chimico-fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente;

c) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;

d) le capacità nominali dei contenitori e le tolleranze ammesse;

e) le modalità con le quali devono essere ritirate le partite imbottigliate non conformi ai parametri di legge;

f) le modalità di gestione degli archivi di cui all'art. 44;

g) i criteri e le modalità tecniche che presidono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico-sanitario;

h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal capo II del titolo III ovvero l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettere g) e h);

i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall'art. 14, comma 2;

l) i requisiti tecnico-strutturali dei laboratori delle aziende U.S.L. e dell'ARPAT ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 46, comma 2.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283 (esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali).

## Art. 50.

*Decorrenza degli effetti. Abrogazioni*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 49.

2. Sono abrogate o restano abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale:

a) la legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali);

b) l'art. 2, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), modificata dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 58.

## Art. 51.

*Norma finanziaria*

1. Alle minori entrate per il bilancio regionale concesse ai canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni minerarie di acque minerali e termali si fa fronte, a partire dal 2005, con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2004

PASSALEVA

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 2004, designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.*

04R0576

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

**Legge regionale 5 maggio 2004, n. 11. «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia», pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19, 1° supplemento ordinario del 7 maggio 2004.* (Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 16 luglio 2004)**

Al primo comma dell'art. 10 (Disposizioni finali) al posto di «Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 3, 3, 4 e 6 si applicano...», si legga: «Le disposizioni di cui agli articoli, 1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano...».

04R0596

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G407045/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)**  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 1 1 3 \*

€ 1,60